

N. R.G. 35552/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **35552/2024** promossa da:

██████████ (c. f. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████, domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore

██████████ (c. f. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████, domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore

██████████ (c. f. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████, domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore

██████████ (c. f. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████, domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore

██████████ (c. f. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████, domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore

██████████ (c. f. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████, domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore

██████████ (c. f. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████,
domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore

- parte attrice -

nei confronti di:

██████████ (c. f. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████, domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore

- parte convenuta -

Conclusioni di parte attrice

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, in accoglimento dei motivi esposti negli atti e nei verbali di parte attrice, così giudicare:

In via principale:

accertare e dichiarare la nullità dei contratti per la prestazione dei servizi di investimento per violazione dell'art. 23 T.U.F. e dell'art. 37 Reg. Consob 16190/2007 e successive modifiche e per indeterminatezza/indeterminabilità del relativo oggetto ex art. 1325, 1346 e 1418 c.c. e conseguentemente la nullità delle specifiche operazioni di investimento dedotte in giudizio;

accertare e dichiarare la nullità delle operazioni di compravendita aventi ad oggetto i titoli obbligazionari "ASTALDI 7.125% 20" (ISIN: XS1000393899) emessi da Astaldi S.p.A. eseguite da ██████████ ed analiticamente indicate nell'atto di citazione, per mancanza e/o indeterminatezza e/o non riconducibilità degli ordini alle relative operazioni di investimento ex art. 1325, 1346 e 1418 c.c.

e, per l'effetto di quanto accertato e dichiarato ai punti precedenti, anche in via alternativa tra loro,

condannare ██████████, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a restituire in favore di parte attrice l'importo pari ad Euro 1.030.279,22 a titolo di ripetizione dell'indebito, e in particolare in favore della sig.ra ██████████ la somma di Euro 437.012,06; in favore della sig.ra ██████████ la somma di Euro 87.104,24; in favore del sig. ██████████ la somma di Euro 91.528,82; in favore del sig. ██████████ la somma di Euro 88.496,56, in favore del sig. ██████████ la somma di Euro 89.334,09; in favore del sig. ██████████ la somma di Euro 75.786,65, in favore del sig. ██████████ la somma di Euro 73.912,56 e in favore di degli odierni eredi in via solidale la somma di Euro 87.104,24, ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

In via principale ma alternativa:

accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate in atti, la responsabilità per grave inadempimento di ██████████ per violazione degli obblighi informativi attivi e passivi, dei doveri di condotta, buona fede e diligenza da tenersi prima, durante e dopo l'esecuzione delle operazioni di compravendita di investimento, nonché per violazione degli obblighi in tema di valutazione di adeguatezza/appropriatezza dell'investimento previsti dal Regolamento Consob n. 16190/2007 (artt. 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 53 e 57), dal Regolamento Consob n. 20307/2018 (artt. 36, 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49), dal Reg. UE 565/2017 (artt. 3, 33,

34, 43, 44, 46, 48, 50, 54, 55, 56 e 60) dall'art. 21 del T.U.F., dal Codice del Consumo, dagli artt. 23-24 del Provvedimento del 29 ottobre 2007 – pubblicato nella Gazz. Uff. 2 novembre 2007 n. 255 ed emanato dalla Banca d'Italia e dalla Consob e/o dagli artt. 1176, 1175 c.c.

e, per l'effetto,

dichiarare la risoluzione dei presunti contratti per la prestazione di servizi di investimento intestati ai sig.ri ██████████ e ██████████ e, altresì, delle operazioni di compravendita dei titoli obbligazionari "ASTALDI 7.125% 20" (ISIN: XS1000393899) emessi da Astaldi S.p.A. eseguite da ██████████ ed analiticamente indicate nell'atto di citazione;

condannare ██████████, al risarcimento del danno in favore degli odierni attori, che agiscono in proprio e quali eredi del sig. ██████████, quantificato complessivamente in Euro 1.030.279,22, e in particolare per la sig.ra ██████████ in Euro 437.012,06; per la sig.ra ██████████ in Euro 87.104,24; per il sig. ██████████ in Euro 91.528,82; per il sig. ██████████ in Euro 88.496,56, per il sig. ██████████ in Euro 89.334,09; per il sig. ██████████ in Euro 75.786,65, per il sig. ██████████ in Euro 73.912,56 e per gli odierni eredi in via solidale la somma di Euro 87.104,24, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

In ogni caso

condannare ██████████ al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali e c.p.a. come per legge.

In via istruttoria

desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c.;

rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da controparte poiché infondate, illegittime e defatiganti, in particolare per i motivi che gli odierni attori hanno esposto nella propria memoria *ex art. 171ter n. 3 c.p.c.* nonché in tutti gli altri propri atti processuali;

- gli odierni attori insistono per l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) sulla base dei quesiti indicati nella propria memoria *ex art. 171ter n. 2 c.p.c.*, che vertono su aspetti econometrici e contabili, e in considerazione delle argomentazioni giuridiche ivi esposte. L'istanza di ammissione di C.T.U., formulata dagli odierni attori, quindi, è pienamente ammissibile e legittima.

Conclusioni di parte convenuta

Nel merito

accertare e dichiarare la legittima condotta della Banca sotto ogni aspetto e ogni profilo dedotto in giudizio da controparte e, per l'effetto, rigettare ogni domanda avversaria, anche avanzata in via restitutoria e/o risarcitoria e/o compensativa, stante la completa infondatezza di ogni relativo addebito, smentito e confutato dalla documentazione versata in atti, per tutti i motivi esposti;

accertare e dichiarare la buona fede della Banca sotto ogni aspetto dedotto in giudizio *ex adverso*, tenendo comunque conto espressamente sia delle plusvalenze e delle cedole già incassate, di cui è stata qui prodotta e allegata la prova, sia di quanto statuito dall'art. 1227, comma 2° c.c., rigettando per l'effetto ogni domanda, anche risarcitoria, formulata dagli eredi, per tutto quanto esposto;

In subordine, in via istruttoria:

solo nel denegato caso in cui le domande di controparte fossero ritenute, anche solo in parte, accoglibili, ammettere CTU tecnico contabile volta a ricostruire l'intero ammontare del patrimonio investito dai clienti secondo le prospettazioni riportate in atti, tenendo conto delle cedole incassate dai clienti nel corso degli anni - che andranno certamente decurtate da qualunque ipotesi restitutoria e/o risarcitoria – valutando complessivamente l'ampiezza e completezza dei documenti contrattuali (tutti qui prodotti) e altresì tenendo conto ex. art. 1227, comma 2° c.c. dei presunti danni che gli eredi avrebbero potuto evitare con l'ordinaria diligenza, tenuto conto di quanto sopra addotto riguardo alla successione ereditaria e al lasso di tempo intercorso tra quest'ultima e la liquidazione dei titoli.

In ogni caso:

Con vittoria di spese e onorari di causa.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.

1. Oggetto

Oggetto di causa è un credito di euro 1.030.279,22 complessivamente vantato dagli attori nei confronti della banca convenuta, in relazione ad operazioni di investimento finanziario consistite nell'acquisto di obbligazioni Astaldi 7,125% 20, cod. ISIN: XS1000393899.

Il predetto credito è stato vantato a titolo di restituzione, previa declaratoria di nullità dei contratti quadro e degli ordini di acquisto; in via alternativa, a titolo di risarcimento del danno, previa risoluzione dei medesimi negozi per inadempimento della banca.

Gli attori hanno agito nella qualità di eredi di ██████████ ██████████ – circostanza di fatto non contestata e quindi pacifica – deceduto il 7/9/2018, che ha effettuato gli investimenti per cui è causa tra il 21/4/2017 e il 23/5/2018 (v. tabella a pag. 3 della citazione), tramite l'agenzia di Caserta Tuoro di Unicredit (v. doc. 5 att., conferme di esecuzione). Due acquisti dello stesso titolo sono stati effettuati in data 4/5 e 6/9/2017 da ██████████ ██████████ (v. doc. 6 att.), la quale ha

quindi agito anche in proprio.

Anche gli altri attori hanno dichiarato di agire anche in proprio, ma non sono stati allegati, né provati, investimenti da loro personalmente effettuati.

2. Risoluzione

In applicazione del principio della ragione più liquida, si osserva che la domanda di risoluzione è fondata.

Parte attrice ha lamentato la violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, con conseguente risoluzione dei due contratti quadro e degli ordini di acquisto delle obbligazioni.

In materia è centrale la norma primaria di cui all'art. 21 TUF, in particolare le lettere a) e b), in base alle quali l'intermediario deve:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;

b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati.

Si tratta, come indica espressamente la stessa rubrica, di una norma di carattere generale, che però indica degli obiettivi molto precisi e che funge da valido criterio interpretativo delle norme secondarie, dettate dalla Consob in attuazione delle direttive MIFID. All'epoca dei fatti era in vigore il reg. Intermediari n. 16190/2017 e dal 20/2/2028 il reg. n. 20307.

L'art. 27 del primo regolamento prescrive agli intermediari, tra l'altro, di fornire *ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono:*

a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;

b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento”.

Sostanzialmente identico è il tenore dell'art. 36 del reg. 20307, salvo quanto di seguito evidenziato.

E' importante tenere presente che tale obbligo informativo è generalizzato ed esso si associa e concorre con gli ulteriori obblighi di cui agli artt. 39-42 del regolamento, relativi alla profilazione del cliente e alla formulazione del giudizio di appropriatezza o adeguatezza dell'investimento (v. in questo senso Cass. n. 14208/2022).

La banca ha contestato l'inadempimento, argomentando e documentando di aver svolto le interviste finanziarie ai clienti, sia sotto il profilo della adeguatezza che della appropriatezza (v. docc. 7, 8, 14 e 15 conv.) e di aver valutato come appropriati gli investimenti per cui è causa, disposti autonomamente dai clienti via internet, tramite il servizio di Banca multicanale.

La difesa è infondata, per varie ragioni.

In primo luogo, i contratti quadro conclusi da █████ e █████ (v. docc. 3 e 10 conv.) prevedono la prestazione del servizio di consulenza, di modo che il vaglio che doveva operare la banca era quello più pregnante dell'adeguatezza dell'investimento proposto (cfr. artt. 39 e 40, reg. 16190) e non solamente della appropriatezza. I due profili non sono sovrapponibili, né fungibili. La banca in calce alle interviste sulla appropriatezza ha stilato un elenco di strumenti finanziari indicando per ciascuno la sua appropriatezza o non appropriatezza per il cliente; analogo elenco non c'è invece in ordine alla valutazione di adeguatezza, che è quello che doveva essere fatto in esecuzione del contratto di consulenza.

Queste valutazioni avevano validità triennali e su di esse la banca si è basata per dare corso agli ordini impartiti di acquisto delle obbligazioni Astaldi; queste sono state considerate obbligazioni strutturate e complesse, comprese nell'elenco dei titoli appropriati.

Da un lato, quindi, sulla base della stessa difesa della banca, risulta che essa non ha proceduto alla valutazione di adeguatezza degli investimenti proposti, cui era invece tenuta in esecuzione del contratto di consulenza.

Dall'altro si comprende che operando in tal modo la banca non ha proceduto al vaglio volta per volta dell'operazione, ma ha autorizzato gli acquisti in via automatica, omettendo quindi di esaminare un requisito fondamentale, espressamente previsto dall'art. 40 del reg. 16190, cioè quello della frequenza. Infatti, la norma prevede che una operazione in sé considerata adeguata può non esserlo se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente. Nel caso di specie, per quanto riguarda la posizione █████, è documentale (v. doc. 21 att.) che l'incidenza dei titoli Astaldi era pari al 58% alla data del 31/12/2017 e diviene addirittura del 100% al 31/3/2018; per la posizione █████ l'incidenza era al 53% (v. doc. 22 att.). Era chiaro,

quindi in relazione al cliente ██████ non potevano essere autorizzati altri acquisti di obbligazioni Astaldi quanto meno dal 31/12/2017, mentre sono stati eseguiti gli ordini del 24/1, 2/2, 9/2, 24/4 e 23/5/2018.

Ma nella fattispecie ricorre un'altra peculiare circostanza, che connota di particolare gravità la condotta della banca. E' pacifico che per le obbligazioni Astaldi non vi era un prospetto dell'offerta approvato dalla Consob ai sensi dell'art. 94 TUF; l'emittente ha solamente pubblicato un *offering memorandum* (v. doc. 8 e 8bis att.), che non ha sottoposto alla Consob. Tale modalità comporta una minore trasparenza informativa, l'assenza del vaglio della Consob sulla completezza e coerenza del documento e designa un elevato rischio emittente. E' rilevante notare che, per quanto riguarda il mercato italiano, il *memorandum* prevede espressamente che in assenza della autorizzazione Consob le obbligazioni possano essere offerte, vendute o consegnate solo a investitori qualificati. Tale limitazione è coerente con un coefficiente elevato di rischio, valutabile adeguatamente solo da un investitore professionale. E' pacifico e documentale che ██████ e ██████ fossero invece clienti al dettaglio.

Pertanto, in prima battuta la banca non poteva nemmeno consentire ai suoi clienti *retail* di acquistare le obbligazioni per cui è causa.

In seconda battuta, vi è stata una grave carenza informativa, perché la banca non ha informato i clienti della assenza del prospetto, della limitazione di acquisto e dell'elevato rischio emittente, né ha operato il doveroso giudizio di adeguatezza. Il tal modo è evidente che la banca non ha consentito ai suoi clienti di essere adeguatamente informati e di operare una consapevole decisione di investimento, come imposto dall'art. 21 TUF e dagli artt. 27, reg. 16190 e 36, reg. 20307. Si noti che quest'ultimo articolo, al comma 2, lett. b), prevede espressamente di fornire al cliente *l'indicazione se gli strumenti finanziari sono destinati a clienti al dettaglio o professionali*; si tratta, comunque, di una informazione talmente rilevante che è stata positivamente prevista nel regolamento del 2018, ma che è senz'altro compresa nelle informazioni richieste anche dalla normativa previgente, sopra richiamata.

Alla luce di quanto sopra, l'inadempimento della banca è molto grave e comporta la fondatezza della domanda di risoluzione, tanto dei due contratti quadro, quanto di ciascun ordine di acquisto delle obbligazioni Astaldi.

3. Danno

E' del tutto ragionevole e verosimile ritenere che l'inadempimento informativo della banca abbia avuto un effetto determinante nell'acquisto dei titoli Astaldi. Nemmeno la convenuta ha ipotizzato che gli attori avrebbero comunque acquistato le *notes* anche se adeguatamente informati circa il reale rischio delle stesse. D'altra parte, il loro profilo finanziario, derivante dalle interviste, non consente una tale valutazione.

Generica è stata l'eccezione della banca, volta a valutare l'esito di eventuali altri investimenti, alla luce della nota sentenza Cass. SU n. 28314/2019. A tal fine la convenuta avrebbe dovuto dimostrare il quadro completo di tutti gli altri investimenti che gli attori hanno effettuato tramite Unicredit e provare quali utili abbiano conseguito, ma tale prova non è stata fornita.

Gli attori hanno generalmente venduto le obbligazioni Astaldi loro pervenute in eredità, prima che la società fosse ammessa al concordato nel 2020. Sono state prodotte le relative contabili, che documentano le somme incassate (v. docc. 22-29); il danno è pari alla differenza tra quanto ricavato e il valore di carico dei titoli, cioè il prezzo originario di acquisto, al netto delle eventuali cedole incassate, che sono state riconosciute dagli attori. Non ha rilievo, invece, ai fini della liquidazione del danno il valore dei titoli alla data del concordato, come ritenuto dalla convenuta, perché gli attori non avrebbero acquistato i titoli in questione se correttamente informati. In tal modo gli attori, diversamente da quanto eccepito dalla convenuta, hanno adeguatamente provato il danno sofferto.

A differenza degli altri eredi, ██████████ ██████████ e ██████████ ██████████ hanno mantenuto le obbligazioni Astaldi anche dopo il concordato. Agli obbligazionisti sono state assegnate azioni in ragione di 12,493 ogni 100 euro nozionali; quindi, a seguito di scissione parziale in favore di WeBuild s.p.a., azioni di questa società. Sono stati altresì assegnati strumenti partecipativi finanziari (SPF), strumenti illiquidi, nel rapporto di 1 ogni euro.

Gli attori da ultimo indicati hanno poi venduto i predetti titoli loro assegnati, ricavando la prima un corrispettivo di euro 11.312,56 (v. doc. 27 att.) e il secondo di euro 6.887,98 (v. doc. 28 att.) ed hanno quindi realizzato, rispettivamente, una perdita di euro 87.104,24 e di euro 91.528,82, rispetto al controvalore di carico di euro 98.416,80.

La tabella a pag. 9 della citazione riproduce il danno subito da ciascun attore e in tale misura, adeguatamente provata in base a quanto sopra argomentato, va accolta la domanda.

Va precisato, però, che gli attori hanno detratto solo le cedole incassate dopo la divisione

ereditaria. La banca ha invece dimostrato che █████ █████ ha incassato cedole per complessivi euro 63.270,00 (v. doc. 26 conv.). Anche tale importo va detratto dal danno, perché rappresenta un utile conseguito dal dante causa degli attori. Per praticità, l'importo si detrae dalla posizione comune degli attori. Infatti, una parte dei titoli, per nominali euro 100.000, è rimasta in comunione tra gli eredi e per tale posizione è documentato il danno di euro 87.104,24. Detratto l'importo delle cedole di cui sopra, il danno è pari ad euro 23.834,24.

Il debito è di valuta e quindi soggiace al principio nominalistico, senza rivalutazione monetaria.

Gli interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c. sono dovuti dalla notifica del 3/10/2024.

4. Spese

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi del d.m. 55/2014 e succ. mod.

Per questi motivi
il Tribunale di Milano
in composizione monocratica
VI sezione civile

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) condanna parte convenuta a pagare le seguenti somme: in favore di █████ █████ € 437.012,06; in favore di █████ █████ € 87.104,24; in favore di █████ █████ € 91.528,82; in favore di █████ █████ € 88.496,56; in favore di █████ █████ € 89.334,09; in favore di █████ █████ € 75.786,65; in favore di █████ █████ € 73.912,56; in favore di tutti gli attori € 23.834,24; oltre interessi legali come in motivazione.
- 2) condanna altresì parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di giudizio, che liquida in € 37.951,00 per compensi ed € 1.713,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.

Milano, 17 aprile 2026

Il giudice
dott. Antonio S. Stefani